



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**II TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott. Fabrizio Zagarella , ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. **12214 R.G.** dell'anno **2020** , riservata all'udienza dell'8.03.2021 , pendente tra le parti:

██████████ ██████████ n. a PALERMO (PA) il 22/08/1941 , ██████████  
elett.te dom.te in VIA ██████████ PALERMO presso l'AVV. ██████████  
██████████ che lo rappresenta e difende per mandato in atti ██████████

**ATTORE**

**CONTRO**

██████████ ██████████ ██████████ n. a CERDA (PA) il ██████████  
██████████ , elett.te dom.to in ██████████ 90143  
PALERMO presso l'AVV. ██████████ ██████████ che lo rappresenta e difende per  
mandato in atti

**CONVENUTO**

**Avente ad oggetto:** Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo)

**Conclusioni delle parti:** come in atti

**Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione**

Il procedimento di convalida di sfratto per morosità instaurato con atto di citazione-intimazione del 6.02.2020, atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed invio di avviso r.r. ex art. 660 cpc il 6.02.202, laddove in sede di comparizione delle parti l'intimato elevi eccezioni processuali ovvero di merito, viene mutato in procedimento a cognizione piena, con l'adozione del rito speciale locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c..

L'emissione della ordinanza provvisoria di rilascio da parte del giudice conserva sempre la sua validità ove il procedimento speciale locatizio non venga coltivato, sia che venga cancellato ai sensi degli artt. 181, commi primo e secondo e dell'art. 309 c.p.c., sia che venga transatto e estinto



ex art. 306 c.p.c. in funzione della normativa emergenziale che è stata ingenerata dalla pendente contingenza pandemica, sia che si concluda con una declaratoria di merito processuale di improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto pendente fra le parti.

Il caso di specie evidenzia quest'ultima ipotesi.

Infatti la mancata produzione del verbale di mediazione conciliativa cui il giudice della fase sommaria del giudizio di sfratto ex art. 658 c.p.c. da parte di chiunque delle parti in precedenza costituite non può dar adito alla cancellazione della causa tout court nella sede giudiziaria poiché si determinerebbe una serie di attività superflue: l'inutile *reiteratio jurisdictionis* della causa e delle udienze successivamente fissante; la compulsazione della cancelleria per le consequenziali attività comunicatorie alle parti, la notificazione degli atti nelle varie forme che la legge prescrive a seconda dei casi presentatisi.

Osserva invece questo giudice che la formula definitiva del giudizio nel caso posto all'esame odierno del giudice debba essere quella della sentenza breve ex art. 429 c.p.c. con cui venga dichiarata la improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto, consequenziale, alla domanda di convalida dello intimato sfratto.

E' infatti disposto dal dettato normativo di cui al D.l.vo n.28/2010 che la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l'ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l'invito del giudice alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di giorni quindici dal provvedimento suddetto produca l'improcedibilità della domanda.

Così stando le cose, nel caso de quo non può discostarsi questo giudice da tal scelta legislativa.

Le spese di causa, stante la ovvia assenza di contraddittorio, non possono che essere compensate integralmente fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non emergendo alcuna soccombenza a carico di una delle parti.

### **P.Q.M.**

Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Sentiti procuratori delle parti. Definitivamente pronunciando.

Dichiara improcedibile la domanda attrice per difetto di prova del disposto obbligatorio procedimento di mediazione conciliativa.

Spese integralmente compensate fra le parti.

Sentenza esecutiva *ex art. 447 bis, IV comma, c.p.c.*

Così deciso in Palermo 08/03/2021 alle ore 11:20

Il Giudice

Fabrizio Zagarella



“Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Onorario di Tribunale, Avv. Fabrizio Zagarella, in conformità alle prescrizioni del comb.disp. dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.”

